

Allegato A

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DEL CHIOSCO BAR PRESSO L'AREA DEL NUOVO MERCATO SETTIMANALE
ED ANNESSI SERVIZI ED AREA GIOCHI**

(approvato con DETERMINAZIONE Dirigenziale n.90 del 09.02.2015)

L'anno il giorno del mese di
..... presso la sede comunale in Piazza Cesare Battisti,

TRA

il Comune di Nardò (di seguito denominato Comune), con sede in Nardò, P. Iva P.IVA
01133430759, rappresentato dal
..... nella sua qualità di
.....
.....

E

l'associazione/società
(di seguito denominato Concessionario), C.F.,
P. Iva con sede in
Via, in persona del legale rappresentante
....., nato a il
..... e residente a in via
.....
.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO

1.1 La presente convenzione disciplina la concessione a terzi della gestione del Chiosco Bar, dell'Area **Giochi** e dei Servizi igienici ubicati presso la nuova Area Mercatale della zona PEEP, e riguarda la gestione e manutenzione ordinaria, il servizio di

custodia e pulizia delle aree e degli immobili in concessione, costituiti dalle seguenti strutture e relativi impianti e servizi, individuati nelle planimetrie agli atti del Comune:

- Chiosco Bar della superficie lorda di circa mq 135 con annessi servizi igienici;
 - Area verde e giochi per i bambini, ubicata in adiacenza al predetto chiosco Bar, ed estesa per circa mq 1.800, comprendente n. 1 Campo bocce, n. 1 area giochi per i bambini, camminamenti vari, sedute ed impianto di irrigazione e illuminazione;
 - n. 2 blocchi di servizi igienici:
 - il primo, blocco (A) ubicato nel piazzale "C" nei pressi della tendocopertura e composto da n.2 servizi destinati agli operatori del settore alimentare, e n.2 servizi destinati al pubblico ed agli operatori, con una superficie coperta complessiva di mq 60 circa;
 - il secondo, blocco (B) ubicato nel piazzale "F" nei pressi della recinzione del gerontocomio e composto da n. 3 servizi destinati agli operatori e al pubblico, con una superficie coperta complessiva di mq. 42.
 - Aree scoperte e coperte limitrofe destinate per l'utilizzo del mercato settimanale, con esclusione dei giorni di mercato.
- 1.2 Le attività di gestione dovranno essere finalizzate al mantenimento in buono stato di manutenzione ed al miglioramento estetico e funzionale dei fabbricati e delle aree scoperte assegnate in concessione, tanto per quanto riguarda la manutenzione del verde, che per i camminamenti e gli elementi di arredo.
- 1.3 Tutti gli interventi da operarsi dovranno essere svolti nel rispetto delle norme di buona tecnica e buona pratica colturale e dovranno assicurare il mantenimento dei condizioni di sicurezza, pulizia e decoro, al fine di assicurare la piena fruibilità delle aree e delle strutture agli utenti.

Art. 2 FINALITÀ

- 2.1 La finalità della concessione è quella di garantire una gestione corretta del punto ristoro, dell'area verde annessa, dell'area gioco per bambini, degli spazi per gli anziani e per il relax, e dei servizi igienici pubblici, sotto il profilo finanziario, organizzativo, sportivo, sociale e promozionale.
- 2.2 Costituisce un obiettivo specifico dell'intervento l'inserimento lavorativo di categorie deboli di cui all'art. 4, c.1, della l. 318/91.
- 2.3 Gli obiettivi gestionali e il modello organizzativo adottato devono assicurare la funzionalità della gestione e il perseguimento delle finalità pubbliche di fruizione delle aree e dei fabbricati, rendendoli un punto qualificato di incontro, di ritrovo e svago.
- 2.4 Il gestore deve assicurare direttamente la gestione delle aree affidategli in concessione.
- 2.5 Per l'esecuzione di attività che richiedono particolare qualificazione e/o specializzazione, è ammesso il ricorso a soggetti terzi. In ogni caso, il Gestore rimane l'unico ed esclusivo responsabile dei rapporti e delle obbligazioni assunte con i propri dipendenti e soggetti terzi.

Art. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

- 3.1 La durata della convenzione è di anni 6 con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione. Su richiesta del Concessionario da formularsi almeno sei mesi prima della scadenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la stessa per un uguale periodo di sei anni con proprio atto motivato, qualora ciò sia giudicato conveniente per il Comune di Nardò.
- 3.2 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo Art. 12 , il Comune potrà in ogni momento e con un preavviso di gg. 30 (trenta) recedere unilateralmente dalla presente Concessione qualora intervengano motivi di prevalente interesse pubblico.
- 3.3 In tal caso, e fatte comunque salvo il riconoscimento al Concessionario di un indennizzo economico corrispondente al solo valore degli investimenti in attrezzature eventualmente effettuati e non ancora ammortizzati, nei limiti dell'effettiva utilità ritraibile dagli stessi, e comunque adeguatamente ridotto per tenere conto della obsolescenza e del reale stato di conservazione delle attrezzature. Dall'indennizzo sono detratte le somme per eventuali danni, riparazioni a carico del concessionario non effettuate, e comunque diminuzioni di valore degli immobili e delle cose eccedenti la normale usura imputabili a cattiva manutenzione o conduzione.
- 3.4 Nessun riconoscimento di natura economica è comunque dovuto, a qualsiasi titolo, nel caso in cui si addivenga alla rescissione del presente contratto per grave o ripetuto inadempimento da parte del concessionario.

Art. 4 IMPORTO

- 4.1 Per la concessione degli immobili e delle aree oggetto della presente concessione, il Concessionario non è tenuto a versare al Comune di Nardò alcun prezzo.
- 4.2 Costituisce corrispettivo della Concessione lo svolgimento, da parte del Concessionario, dei servizi di custodia, manutenzione ordinaria, pulizia e sorveglianza delle aree e dei fabbricati e delle aree aperte e coperte limitrofe e destinate per l'utilizzo del mercato settimanale, per il perseguimento delle finalità stabilite dalla presente concessione.
- 4.3 Il Concessionario potrà trattenere i corrispettivi delle attività economiche eventualmente esercitate presso le aree e le strutture affidate, ma non potrà richiedere al Comune alcun corrispettivo per l'assolvimento degli obblighi posti a suo carico, perché di tanto si è tenuto espressamente conto in sedi di gara e di determinazioni dei rispettivi obblighi e oneri.
- 4.4 In particolare, al Concessionario spetteranno:
 - 1) le entrate derivanti nella gestione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande attivabili nel rispetto della normativa vigente;
 - 2) le entrate derivanti dalla pubblicità all'interno dell'area e delle aree aperte e coperte limitrofe e destinate per l'utilizzo del mercato settimanale, qualora autorizzata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti;
 - 3) i proventi da attività di servizio diverse svolte all'interno dell'area e delle aree aperte e coperte limitrofe e destinate per l'utilizzo del mercato settimanale, quali

ad esempio eventi di animazione e formazione per i più piccoli, le tariffe per l'utilizzo del campo di bocce, per l'utilizzo degli spazi del chiosco per eventi, e quelle eventuali derivanti dall'organizzazione di eventi comunque determinati secondo quanto previsto nei successivi articoli.

- 4.5** Resta in ogni caso inteso che le attività, anche economiche, saranno esercitate secondo i principi generali di universalità del servizio pubblico, senza discriminazioni o ingiustificate limitazioni di accesso.

Art. 5 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

5.1 Il Concessionario prima dell'inizio della gestione deve provvedere:

- a) alla volturazione delle utenze AQP relativa al chiosco – bar e fontanine interne all'area giochi; alla stipula a proprio nome e cura del contratto di fornitura elettrica del chiosco – bar;
- b) alla pulizia straordinaria e sanificazione dei fabbricati e delle aree;
- c) all'arredamento del chiosco Bar, dei servizi e delle aree annesse al fine di assicurare le finalità di gestione dell'area secondo il modello organizzativo e gestionale proposto in gara. Gli arredamenti dovranno essere rispettosi delle norme di igiene, razionali, decorosi e sicuri; dovranno essere preferiti modelli e ambientazioni attente all'estetica dei luoghi e a quella dei manufatti.
- d) alla fornitura e messa in opera delle attrezzature e degli arredi (panche, armadietti, appendiabiti ecc.) necessari per la corretta gestione dei servizi;
- e) alla stipula di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e la RCT verso terzi, che tenga indenne il Concessionario e l'Amministrazione da eventuali incidenti a persone o cose che possano verificarsi durante la gestione, con i massimali previsti negli articoli successivi;
- f) all'ottenimento di tutte le autorizzazioni sanitarie e amministrative, comunque denominate, necessarie per l'avvio delle attività;
- g) al diserbo di tutta le aree esterne;
- h) alla presentazione del POS – DUVRI relativo alla gestione dei servizi delle aree in concessione;

5.2 Durante la gestione, il concessionario deve:

- a) garantire la gestione degli immobili e delle aree in concessione in tutte le sue componenti descritte nell'art. 1 secondo le caratteristiche dei medesimi, degli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza degli accessi e sull'utilizzo da parte degli utenti;
- b) provvedere alle spese per la pulizia, in generale, di tutte le aree e gli immobili in concessione, con esclusione della sola pulizia dei piazzali destinati al mercato settimanale nei giorni di mercato;

- c) procedere alla fornitura, a propria cura e spese, dei materiali di consumo necessari per il funzionamento dei servizi igienici (sapone liquido, carta igienica, carta asciugamani, ecc.);
- d) provvedere all'apertura, chiusura e custodia dell'area giochi, del chiosco - bar, dei blocchi servizi, e dei giochi e delle attrezzature esistenti o che ivi saranno collocate;
- e) garantire con proprio personale la pulizia e il presidio dei blocchi di servizi igienici destinati al pubblico ed agli operatori nei giorni di mercato e in caso di manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione con le seguenti modalità:
- per tutti i giorni di mercato, la custodia e il presidio con la presenza fisica di un operatore per gruppo di servizi igienici dalle ore 7:00 alle ore 12:00. L'operatore dovrà effettuare la pulizia periodica dei servizi in modo da assicurare la perfetta igiene ed efficienza durante tutto il periodo di svolgimento del mercato;
 - nel corso della settimana per gg. 5 (Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato), la pulizia giornaliera dei servizi, l'eventuale rifornimento con materiali di consumo (carta igienica e sapone), e lo svuotamento dei cestini rifiuti e della gettoniera;
 - in caso di manifestazioni pubbliche, con le medesime modalità previste per i giorni di mercato per tutto il periodo di durata della manifestazione. Il servizio verrà svolto senza oneri per l'amministrazione comunale per le manifestazioni organizzate direttamente dalla stessa ai sensi del successivo Art. 5.17 . Per le manifestazioni eventualmente organizzate dai privati, il Concessionario fissa una tariffa con le modalità stabilite dalla presente convenzione.
- f) assicurare la pulizia e l'igienizzazione accurata dei locali, degli apparecchi igienici, di tutte le superfici lavabili, orizzontali e verticali. Restano a carico della Ditta le spese per i prodotti e attrezzi impiegati per la pulizia;
- g) garantire nei giorni di mercato l'accesso ai servizi al pubblico e agli operatori;
- h) garantire la scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che, in prosieguo, dovessero essere emanate in materia igienico sanitaria di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- i) provvedere al pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento di tutto il complesso;
- j) provvedere ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso dei beni in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale;

k) provvedere, in generale, alla realizzazione di quanto previsto nella proposta ideativa di gestione di cui all'offerta tecnico-qualitativa.

5.3 Sono a carico del Concessionario:

- tutte le spese gestionali, comprese le utenze, in particolare:
 - il pagamento delle utenze allacciate (energia elettrica, servizio idrico integrato di acquedotto e fognatura, gas metano) i cui contatori dovranno essere volturati a proprio nome e della realizzazione degli allacci autonomi che si rendessero necessari rispetto agli impianti attuali che servono l'intero complesso;
 - il pagamento degli oneri connessi alle verifiche annuali o periodiche degli impianti, compresa la prima dichiarazione degli impianti di terra;
 - il pagamento della tassa/tariffa sullo smaltimento dei rifiuti;
 - la fornitura, a propria esclusiva cura e spese, dei materiali di consumo (sapone liquido, carta igienica, asciugamani carta, ecc.) necessari per il funzionamento dei blocchi servizi assegnati in custodia;
- la manutenzione ordinaria durante la gestione.

5.4 Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono:

- tinteggiature interna ed esterna dei fabbricati, dei muri di cinta, delle opere in ferro e degli infissi;
- riparazione degli infissi interni ed esterni, delle pavimentazioni, dei camminamenti, delle ringhiere, dei cordoli di delimitazione;
- la riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore, riferita all'area Bar;
- la riparazione e la sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua calda e fredda;
- tenuta e verifica periodica, come per legge, degli estintori;
- la riparazione ed il mantenimento in perfetta efficienza dei giochi per bambini, del tappetino anti-trauma, della sabbia del campo bocce, delle recinzioni, degli arredi dell'area verde, dell'impianto di irrigazione, che devono essere tenute costantemente efficienti all'uso;
- la manutenzione e verifica periodica di tutti gli impianti nel caso sia richiesto per legge e comunque per il corretto funzionamento e mantenimento, quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria;
- la verifica degli impianti di messa a terra ed i controlli a cura dell'Ente competente, con pagamento dei relativi oneri;
- la riparazione ed il mantenimento in perfetta efficienza degli impianti elettrici, compresa la fornitura e sostituzione delle lampade degli impianti di illuminazione, relativamente agli edifici dei blocchi servizi, e del fabbricato – bar. Resta a carico del Comune di Nardò la manutenzione dell'impianto di illuminazione esterna e i relativi consumi;
- la riparazione degli impianti elettrici;

- 5.5 Il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione con gli stessi oneri stabiliti nella convenzione per le attrezzature, gli impianti e comunque le implementazioni e innovazioni eventuali che l'Amministrazione dovesse realizzare in futuro nelle aree e negli immobili in concessione, sempre che con comportino un oggettivo e significativo aggravio degli oneri della gestione.
- 5.6 Il Concessionario, per la esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, deve ottemperare a tutte le prescrizioni normative di riferimento ed ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie, comprese quelle di competenza dell'Amministrazione Comunale.
- 5.7 Il Concessionario, nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione di cui al comma precedente, potrà provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi, fatta salva la necessità di darne tempestiva comunicazione e di acquisire successivamente le necessarie autorizzazioni.
- 5.8 In caso di esecuzione di lavori non autorizzati, fatta salva la possibilità di cui al precedente comma, è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare gli opportuni provvedimenti, che possono portare fino alla revoca della concessione.
- 5.9 Il Comune può prescrivere l'attuazione delle opere di manutenzione di spettanza del Concessionario, diffidando ad eseguire i lavori entro un termine prefissato.
- 5.10 Nel caso di inadempienza, detti interventi saranno effettuati direttamente dal Comune con addebito delle relative spese al Concessionario, fatta salva la possibilità di revoca della concessione.
- 5.11 Le scelte gestionali devono essere tali da rendere l'area accogliente e sicura; il concessionario dovrà in particolare assicurare con opportune scelte gestionali, con impiego di personale di sorveglianza e di animazione adeguato, e con l'organizzazione di attività per il tempo libero la fruizione dell'area giochi ai bambini ed agli anziani del quartiere.
- 5.12 Non sarà di regola consentito, all'interno dell'area giochi, la consumazione di alcolici di alcun tipo; nell'area giochi dovrà essere imposto e fatto rispettare il divieto di fumo;
- 5.13 L'ingresso e la permanenza nelle strutture comunali non dovrà comportare alcun obbligo di consumazione; in particolare, deve essere assicurata ai bambini, agli anziani e ai loro genitori la fruizione regolamentata dell'area giochi;
- 5.14 È auspicabile la realizzazione di iniziative in collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del volontariato.
- 5.15 Il Concessionario sarà ritenuto responsabile per ogni trasgressione in merito, così come sarà perseguito per ogni eventuale danno a persone e/o cose derivante dall'esercizio di somministrazione e della gestione in generale.
- 5.16 Il Concessionario, inoltre, deve:
- stipulare polizza assicurativa ai sensi del successivo art. 15;

- non trovarsi in condizione debitoria nei confronti del Comune per aver gestito in concessione strutture e/o analoghi servizi.

5.17 La gestione, fatto salvo quanto altro stabilito e precisato nell'articolato, dovrà comprendere le seguenti attività ed oneri:

- pagamento delle spese per le utenze;
- ogni incombenza connessa all'allestimento e conduzione del punto di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguente assunzione delle responsabilità derivanti dalla presenza di prestatori d'opera a qualsiasi titolo operanti per conto del Concessionario, fermo restando che al Comune resta impregiudicata la facoltà di richiedere l'allontanamento di coloro che assumessero un comportamento non conforme a quello da tenersi all'interno di un'area pubblica; in ogni caso i dipendenti e i prestatori d'opera devono essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, delle eventuali abilitazioni professionali e dei requisiti igienico-sanitari occorrenti per lo svolgimento del servizio e delle relative prestazioni;
- rendere disponibile gratuitamente per il Comune di Nardò le aree in concessione, per n. 15 giorni all'anno, per l'intera durata del contratto, per iniziative promosse direttamente dall'Amministrazione; l'utilizzo non comprende la disponibilità dello spazio Bar che rimane nell'esclusiva disponibilità del Concessionario;
- provvedere alla gestione della sicurezza dell'area, compresa la custodia e la sorveglianza delle strutture e degli utenti;
- Prima dell'inizio del servizio di gestione dell'area, verrà formalizzato apposito verbale di consegna sul quale verrà riportato l'elenco delle attrezzature presenti all'interno del parco stesso, corredato della descrizione del relativo stato d'uso e di manutenzione. Tale verbale costituirà base di riferimento del contraddittorio tra Comune e Concessionario allorché i beni saranno restituiti alla gestione comunale. In tale occasione i beni dovranno essere riconsegnati nello stesso stato in cui sono stati affidati, fatto salvo il deterioramento derivato dall'uso.

Art. 6 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

- 6.1 Il Concessionario dovrà, altresì, munirsi preventivamente di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per lo svolgimento delle attività e delle iniziative di propria competenza. Eventuali piccoli lavori necessari per l'ottenimento delle predette autorizzazioni restano a totale carico del Concessionario.
- 6.2 Le attività svolte all'interno dell'area non dovranno creare disagio o molestia ai residenti, e in particolare dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni in materia di emissioni acustiche.

Art. 7 ATTREZZATURE E SERVIZI EXTRA

- 7.1 Il Comune, su richiesta del Concessionario, può autorizzare la realizzazione di interventi migliorativi per una maggiore fruibilità della struttura. Detti interventi devono essere compatibili con la natura dei luoghi e dovranno essere autorizzati ai sensi di legge da parte dell'Amministrazione Comunale, la quale, valutatane la fondatezza,

preciserà per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione a carico del Concessionario.

Art. 8 ONERI A CARICO DEL CONCEDEnte

- 8.1 Sono a carico del concedente gli oneri di manutenzione straordinaria.
- 8.2 Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R. o nota consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Nardò.
- 8.3 Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione, con lettera raccomandata A.R. all'Amministrazione Comunale o nota consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Comune, il quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.
- 8.4 Qualora l'Amministrazione Comunale ritenesse necessario procedere ad interventi di manutenzione straordinaria, potrà disporre a proprio insindacabile giudizio la chiusura delle strutture per il periodo strettamente necessario al completamento delle opere stesse, senza che il Concessionario possa richiedere rimborsi per qualsiasi causa o ragione.

Art. 9 TARIFFE E PREZZI

- 9.1 Il Concessionario, fatto salvo quanto sopra stabilito riguardo al libero accesso alla struttura ed alle aree in concessione, è autorizzato ad esercitare attività economiche e ad erogare servizi a pagamento compatibili con la destinazione e la finalità della concessione. Le tariffe praticate devono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto o immediatamente fuori.
- 9.2 I prezzi dei generi di consumo dovranno mantenersi nella media dei prezzi praticati dagli analoghi servizi in ambito cittadino. La distinta dei generi e dei prezzi dovrà mantenersi affissa entro adatta tabella, nel locale di somministrazione nel modo più facilmente visibile al pubblico.
- 9.3 Il Concessionario, può esercitare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, e nel rispetto del decoro dei luoghi, pubblicità visiva e fonica all'interno delle aree in concessione, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 10 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

- 10.1 È vietato al Concessionario sub concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e conseguente risarcimento all'Amministrazione Comunale dei danni eventualmente subiti. Come pure non potrà servirsi dell'area e delle strutture annesse per uso diverso da quello stabilito nel contratto.

Art. 11 GARANZIA

11.1 Il Concessionario dovrà presentare un deposito cauzionale pari a € 50.000,00 (euro con quantevoci) mediante fideiussione assicurativa o bancaria a favore del Comune di Nardò per il periodo previsto dalla concessione. Tale garanzia dovrà coprire gli eventuali danni causati al patrimonio comunale per responsabilità accertata del Concessionario.

Art. 12 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

12.1 Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- frode, dolo, colpa grave nell'esecuzione del servizio;
- inosservanza da parte del Concessionario riguardo agli obblighi nascenti dalla presente Convenzione;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- nei casi di sub-appalto non autorizzati;
- mancata presentazione delle garanzie assicurative e/o reintegro del dispositivo cauzionale;
- in tutte le ipotesi espressamente previste dalla presente Convenzione/capitolato;
- perdita dei requisiti di idoneità soggettiva o tecnico – economica richiesti per l'esecuzione del servizio;

12.2 La risoluzione del contratto non libera il Concessionario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità, a fronte delle quali l'Amministrazione potrà disporre della garanzia prestata, salvo agire anche giudizialmente per il ristoro di eventuali danni patiti, anche a titolo di eventuali maggiori oneri derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 13 ONERI FISCALI

13.1 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e contributivi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività connesse con la gestione dell'area giochi, del chiosco bar, dei blocchi servizi e di quelle relative alla realizzazione di eventuali ulteriori iniziative, sollevando completamente il Comune di Nardò da qualsivoglia responsabilità.

Art. 14 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONE

14.1 Il Concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'area e delle relative strutture e della realizzazione di iniziative di svago compresi

gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati da personale incaricato a dei fruitori del complesso.

14.2 A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose (incluso il Comune di Nardò) e verso prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila euro).

14.3 La stipula del contratto di assicurazione non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo esso il solo scopo di ulteriore garanzia, mentre copia della polizza dovrà essere esibita all'Amministrazione Comunale prima della stipula della convenzione.

Art. 15 ORARI

15.1 Gli orari di utilizzo dell'area giochi, del chiosco bar e dei servizi igienici, fermo restando quanto sopra stabilito per i servizi igienici, potranno essere stabiliti autonomamente dal Concessionario nel rispetto delle finalità pubbliche di utilizzazione della struttura, e dovranno essere preventivamente comunicati al Concedente e segnati in cartelli ben visibili apposti presso l'impianto ed adeguatamente pubblicizzati.

15.2 Variazioni degli orari di apertura e chiusura dovranno essere parimenti comunicati comunicati all'Amministrazione Concedente.

Art. 16 DIRITTO DI ISPEZIONE AI LOCALI

16.1 I funzionari delegati dell'Amministrazione hanno ampio diritto di accesso in tutti gli spazi e locali ed in qualsiasi momento per la vigilanza dell'esercizio concesso e per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale.

Art. 17 RILASCIO DELL'AREA ALLA SCADENZA

17.1 Alla scadenza della convenzione il Concessionario sarà tenuto a rilasciare i locali, gli spazi, gli impianti e le attrezzature esistenti che risultino di proprietà dell'Amministrazione Comunale, nello stato di conservazione in cui le ha ricevute, salvo il normale deperimento d'uso; dovrà altresì provvedere a rimuovere a proprie spese ogni cosa di sua proprietà o di terzi che il Comune non abbia interesse a ritenere.

17.2 Nulla è dovuto al Concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili, in quanto di ciò si è tenuto espressamente conto nel determinare le condizioni contrattuali.

Art. 18 FORO COMPETENTE

18.1 Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Lecce.

Art. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 19.1 Nel rispetto del D. Lgs. 196/03, in materia di protezione dei dati personali, il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- 19.2 Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. In relazione al trattamento, allo scambio e al trasferimento e alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori il Concessionario adotta le misure organizzative procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e della archiviazione dei dati stessi.
- 19.3 E' fatto assoluto divieto al Concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. attività di comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI

- 20.1 Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
- 20.2 Le parti si impegnano a rivedere i termini della convenzione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire.
- 20.3 Le spese inerenti la stipula della convenzione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

Nardò, 11.2.2015

Il Dirigente dell'Area Funzionale 1.a
(Ing. Nicola D'ALESSANDRO)